

classe 1899, sia in considerazione del servizio di guerra prestato, sia per togliere lo stridente contrasto di trattamento con gli studenti universitari del 1900 che non sono stati richiamati sotto le armi appunto per la loro condizione di studenti».

RISPOSTA. — « Il provvedimento invocato dall'onorevole interrogante è stato già adottato.

« Si è disposto infatti che gli ufficiali di complemento studenti universitari della classe 1899 che ne facciano domanda siano inviati in congedo temporaneo allo scadere della licenza già a loro concessa per ragioni di studio.

« Con questo provvedimento viene esteso a tutti i militari studenti delle classi ancora alle armi il trattamento dell'anteguerra.

« *Il ministro*  
« I. BONOMI ».

**Mancini.** — *Ai ministri della guerra e dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se non ritengano necessario e conforme al rispetto che deve aversi per la serietà degli studi e degli esami, inviare immediatamente in licenza i giovani che debbono sostenere esami nelle scuole secondarie nella sessione straordinaria di settembre prossimo; mancando il quale provvedimento, si legittimerebbe la richiesta di ulteriori concessioni da parte dei giovani che onestamente non considerano gli esami un gioco di fortuna o d'inganno ».

RISPOSTA. — « Il Ministero, non appena stabiliti gli accordi già in corso con quello della pubblica istruzione in relazione alla durata della sessione straordinaria di esami che sarà tenuta nel mese di settembre a favore dei licenziandi delle scuole secondarie, cercherà di superare le gravi difficoltà derivanti dalla crisi di subalterni e spera di poter concedere agli ufficiali licenziandi suddetti una licenza di dieci giorni in vari turni, similmente a quanto venne già fatto per la sessione straordinaria del mese di marzo 1920.

« *Il ministro*  
« I. BONOMI ».

**Manes.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno il congedare gli ufficiali studenti della classe 1899 ai quali è stata accordata una licenza fino a tutto luglio ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento invocato dall'onorevole interrogante è già stato adottato.

« Si è disposto infatti che gli ufficiali di complemento studenti universitari della classe 1899 che ne facciano domanda siano inviati in congedo temporaneo allo scadere della licenza già a loro concessa per ragioni di studio.

« Con questo provvedimento viene esteso a tutti i militari studenti delle classi ancora alle armi il trattamento dell'anteguerra.

« *Il ministro*  
« I. BONOMI ».

**Marescalchi.** — *Al ministro di agricoltura.* —

« Per sapere se non creda necessario e urgente modificare le disposizioni legislative che reggono i consorzi di difesa della viticoltura nel senso di dare ad essi una maggiore autonomia sul tipo di quanto si è fatto per le cattedre ambulanti di agricoltura; maggiore autonomia indispensabile per rendere l'azione dei Consorzi più snella, più rapida, più intonata ai bisogni locali e contribuire così alla migliore soluzione dell'assillante problema fillosserico ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni legislative che reggono i consorzi di difesa della viticoltura traggono la loro origine dalla legge 6 giugno 1901, n. 335 successivamente modificata con le leggi 7 luglio 1907, n. 490, e 26 giugno 1913, n. 786:

« Il fatto che la prima legge è stata, per desiderio degli interessati, in breve termine di tempo, estesa dalla regione Pugliese, ove ebbe la sua prima applicazione, a tutte le altre regioni del Regno, attesta che il principio informatore della legge ha trovato favore presso i viticoltori.

« I consorzi antifillosserici, infatti, sono sorti in quasi tutte le provincie vitate del Regno, e lo Stato aiuta largamente dette istituzioni col fornire gratuitamente la direzione tecnica, e il legno necessario all'impianto dei vigneti di piante madri e sperimentali, nonchè con sussidi in denaro e, nel limite della disponibilità, con talee e barbatelle da distribuirsi ai viticoltori consorziati.

« I Consorzi antifillosserici non sono, per legge, alla diretta dipendenza dell'Amministrazione governativa; sono bensì enti autarchici unicamente soggetti (come del resto sono anche le Cattedre ambulanti di agricoltura) alla vigilanza, specialmente dal lato tecnico, del Ministero di agricoltura.

« Dato questo stato di cose ne consegue, che secondo i principi prevalenti nella dottrina e nella giurisprudenza, gli atti e i provvedimenti emanati da detti Enti autarchici costituiscono provvedimenti definitivi contro i quali è solo ammesso il ricorso in via straordinaria al Re e alla IVª Sezione del Consiglio di Stato, secondo le disposizioni degli articoli 12, n. 4 e 22 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

« Tenuto presente, quindi, da una parte, il carattere autarchico di tali Enti, e dall'altra il potere di vigilanza su di essi riconosciuto all'Amministrazione Centrale, ne deriva bensì che l'Amministrazione Centrale ha sugli atti di tali Enti la